



COMUNE DI TEGLIO VENETO

Provincia di Venezia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 Del 24-11-2011

Oggetto: ADESIONE AL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE ISTITUITO PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

TAMAI ANDREA	P	ZULIANI BIBIANA	P
RIZZETTO LUCA	A	GEREMIA ALESSIO	P
GEREMIA MARA	P	INNOCENTE ANGELO	P
DE LUCA LUCA	P	MESTRINER SANDRO	P
VERSOLATO MAURIZIO	P	ZANON ILIK	A
CICUTO OSCAR	P	NICODEMO MAURIZIO	P
ZANON ALESSANDRO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor TAMAI ANDREA in qualità di SINDACO assistito dal segretario comunale Signor POLESEL MAURO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che ai sensi dell'articolo 6 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali siglato il 31.3.1999, tutte le Amministrazioni pubbliche, e quindi anche gli enti locali, devono istituire un servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle loro risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che l'articolo 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000) prevede che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;
- che la valutazione degli addetti ai singoli uffici o servizi, alla quale provvederanno i dirigenti o i responsabili dei servizi, dovrà essere effettuata conformemente a criteri e progetti predefiniti e con una apposita metodologia;
- che secondo il comma 4 dell'articolo 9 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999, i risultati delle attività svolte dai dirigenti o, nei comuni senza dirigenza, dai responsabili degli uffici o dei servizi, cui siano stati attribuiti incarichi di posizioni organizzative, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente per cui è opportuno che venga effettuata da un apposito nucleo;
- che ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, comma 1, le amministrazioni e gli enti possono stipulare, anche cumulativamente fra loro, convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi;

Considerato:

- che i servizi di controllo interno operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica;
- che per detti servizi gli enti possono utilizzare anche personale esterno, esperto in tecniche di valutazione e di controllo di gestione;
- che i servizi ed i nuclei, anche se formati da persone esterne all'ente, hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici e che devono riferire trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi di direzione;
- che l'istituzione di tali nuclei di valutazione è richiesta anche dai contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto la valutazione sul raggiungimento dei risultati conseguiti in relazione a parametri predeterminati di riferimento si rende necessaria ed in qualche caso anche condizionata per:
 - ◇ la corresponsione di buona parte del salario accessorio (articolo 17 del CCNL del 1.4.1999);
 - ◇ l'assegnazione della progressione economica all'interno di ciascuna categoria professionale, particolarmente per l'ultima posizione delle categorie B, C e D (articolo 5 del CCNL del 31.3.1999);
 - ◇ per il mantenimento o l'eventuale revoca degli incarichi per le posizioni organizzative (articolo 9 del CCNL sull'ordinamento professionale del 31.3.1999);
 - ◇ per la corresponsione dell'indennità di risultato (minimo 10 e massimo 25% dell'indennità di posizione) in aggiunta all'indennità di posizione;
- che per tali valutazioni è necessario avvalersi di un nucleo specializzato, possibilmente esterno all'amministrazione, particolarmente negli enti medio piccoli, per essere in grado di valutare senza condizionamenti diversamente legati alla "valutazione del proprio operato";

- **che la costituzione di un nucleo di valutazione intercomunale**, oltre ad utilizzare modalità e metri di esame omogenei fra enti di pari valenza e spesso contermini, potrà garantire una rilevante economia di scala e quindi di grande utilità per l'amministrazione;
- **che il D.Lgs. n. 150/2009** ha confermato la necessità di avvalersi del nucleo di valutazione anche per realtà di piccola dimensione come quella di questo Ente;

Ricordato che con propria deliberazione n. 39 dell'11/11/2010, esecutiva, si era provveduto ad approvare una bozza di convenzione con il Comune di Gruaro per la gestione in forma associata delle attività dell'organismo indipendente di valutazione della performance, mai sottoscritta;

Riscontrata, pertanto, la necessità di revocare il provvedimento sopra riportato, in quanto non più attuabile;

Considerato inoltre che diverse Amministrazioni comunali hanno già provveduto alla costituzione di un nucleo di valutazione intercomunale, con sede presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana;

Vista la proposta formulata in merito dal Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana contenuta nello schema allegato alla presente deliberazione;

Tenuto conto che le risorse economiche per l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio dovranno essere previste nel bilancio di previsione 2012;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, sono stati formalmente richiesti e acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e gli articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999, che hanno sostituito rispettivamente l'articolo 24 della legge 8.6.1990 n. 142 e l'articolo 20 del decreto legislativo n. 29/1993, come successivamente modificato ed integrato dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 80/1998;

Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di revocare, per le motivazioni in premessa espresse, la propria deliberazione n. 39 dell'11/11/2010 avente ad oggetto "Approvazione costituzione organismo indipendente di valutazione in forma associata e relativa convenzione per le modalità di funzionamento dell'OIV";
- 2) di aderire al Nucleo di valutazione Intercomunale per le finalità di cui agli articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto Autonomie locali del 31.3.1999;
- 3) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, composto da n. 8 articoli;
- 4) di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile a sottoscrivere la predetta convenzione dopo che la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge;
- 5) di dare atto che le risorse economiche per l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio unico saranno previste nell'ambito dell'intervento n. 1.01.02.03 del bilancio 2012.-

PF/pf

CONVENZIONE
AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 165/2001
PER LA COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE

L'anno duemila _____ (201_) addì _____ () del mese di _____ fra i signori:

1. _____ nato a _____ il _____, Presidente del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana – ente no profit – (*che nel prosieguo sarà chiamato Centro Studi*), quale responsabile della convenzione e dell'organizzazione del servizio, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dei Comuni che aderiranno all'iniziativa e del Centro Studi che legalmente rappresenta;

2. _____ nato a _____ il _____, Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile del Comune di Teglio Veneto (*che nel prosieguo sarà chiamato "Comune"*) il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta;

Premesso:

- che ai sensi degli articoli 6 e 9, comma 4, del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999 gli enti locali, devono istituire un servizio di controllo interno, o nucleo di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle loro risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000 le amministrazioni possono stipulare, anche cumulativamente, convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi;
- che da più Comuni è stato costituito presso il Centro Studi Amministrativi un nucleo di valutazione intercomunale;
- che a detto organismo ed al suo utilizzo possono partecipare tutti i Comuni della provincia di Treviso e dei Comuni delle province limitrofe con apposita convenzione da stipulare con il Presidente del Centro Studi Amministrativi in rappresentanza di tutti i Comuni allo scopo convenzionati;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data _____, esecutiva, il Comune di Teglio Veneto ha aderito all'iniziativa della costituzione presso il Centro Studi del nucleo di valutazione intercomunale ed ha autorizzato il Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile a sottoscrivere la relativa convenzione:

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Istituzione

1. Ai sensi degli articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto Autonomie locali del 31.3.1999, riguardante l'ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali, è istituito presso il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana (*che nel prosieguo sarà chiamato Centro Studi*) il **NUCLEO di VALUTAZIONE intercomunale**, il quale risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dei Comuni convenzionati ed opera in posizione di autonomia, sia rispetto alle varie strutture comunali, sia rispetto al Centro Studi.

Articolo 2 - Compiti

1. Il Nucleo di Valutazione svolge i compiti allo stesso demandati dalla legge, in particolare dagli articoli 6 e 9 del CCNL del Comparto delle Autonomie locali del 31.3.1999, nonché dagli indirizzi dati

dall'assemblea dei Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati (*che nel prosieguo sarà chiamata assemblea dei Sindaci*).

2. Nell'esercizio dei compiti affidatigli, il Nucleo di Valutazione mantiene contatti informativi con i Collegi dei Revisori dei Comuni convenzionati.

3. L'attività del nucleo di valutazione si esplica nella revisione e nella valutazione della gestione dei singoli Comuni, nonché quale supporto al miglioramento della stessa.

Articolo 3 - Composizione

1. Il nucleo di valutazione viene costituito quale organismo intercomunale ed è composto da:

- due esperti per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e di uno per i comuni con popolazione fino a tale numero di abitanti, nominati dall'Assemblea dei sindaci;
- dal Segretario comunale dei Comuni convenzionati in occasione dell'esame della gestione dei rispettivi enti.

2. Gli esperti sono individuati come segue:

- uno tra gli esperti in materie giuridico/contabili scelto tra dirigenti del Settore pubblico o privato, avvocati, commercialisti, magistrati, docenti universitari, che non abbia prestato la propria collaborazione professionale nei tre anni precedenti presso gli enti interessati;
- uno esperto nella materia gestionale scelto tra dirigenti del Settore pubblico o di aziende private, docenti universitari nelle materie relative, libero-professionisti in possesso, questi ultimi di esperienza specifica in materia, che non abbia prestato la propria collaborazione professionale nei tre anni precedenti presso gli enti interessati.

3. La qualifica di esperto viene comprovata da idoneo curriculum.

4. La nomina degli esperti viene effettuata per la durata di due anni solari con possibilità di proroga per analogo periodo, salvo la facoltà di revoca per comprovate e motivate ragioni.

5. In luogo degli esperti sopraindicati, potranno essere incaricate società specializzate e di certificazione del settore.

6. Qualora esigenze organizzative lo richiedano, anche in relazione al numero dei Comuni aderenti, l'assemblea dei Sindaci potrà costituire più nuclei di valutazione con le formalità indicate nei commi precedenti.

7. Il rapporto di collaborazione con gli esperti e con le società specializzate sarà regolato da apposite convenzioni nel modo seguente:

- a) per gli esperti dipendenti pubblici, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del D.P.R. n. 917 e successive integrazioni e modificazioni;
- b) per gli altri esperti e per le società specializzate, secondo le norme in materia del codice civile.

Articolo 4 - Modalità di funzionamento

1. Il Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai settori, ai servizi ed alle altre unità organizzate, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

2. Il Nucleo di Valutazione può avvalersi del supporto rispettivamente degli uffici dei Comuni convenzionati per tutte le esigenze relative al funzionamento dello stesso, mediante richiesta ai Sindaci interessati.

3. I membri esperti del nucleo possono avvalersi, qualora lo ritengano necessario in relazione alla specialità degli argomenti da trattare, di loro collaboratori esterni, salvo comunicazione dei nominativi ai Sindaci e senza spesa ulteriore per gli enti interessati. I collaboratori sono parimenti tenuti al segreto d'ufficio.

4. Il Nucleo riferisce semestralmente ai Sindaci interessati sui risultati dell'attività svolta e sugli esiti delle valutazioni. Riferisce tempestivamente, inoltre, su aspetti di criticità e di anomalia, di gravità tali

da richiedere provvedimenti urgenti da parte dell'organo di direzione politica. In quest'ultimo caso e nel caso di valutazioni negative deve essere garantito al dirigente o al responsabile del servizio interessato il contraddittorio.

5. L'attività svolta dal Nucleo dovrà essere esplicitata altresì in un rapporto di analisi a cadenza annuale.

Articolo 5 - Assemblea dei Sindaci

1. L'Assemblea è formata dai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni convenzionati ed è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno metà degli appartenenti, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo. Essa è presieduta dal Presidente del Centro Studi, o suo delegato, il quale coordina l'attività del servizio ed inoltre firma la convenzione con tutti i Comuni convenzionati.

2. L'Assemblea dei Sindaci, a maggioranza dei presenti, delibera:

- a) le nomine dei membri esperti;
- b) gli schemi di convenzione per le collaborazioni con gli esperti del Nucleo di Valutazione intercomunale;
- c) le spese di funzionamento dello stesso;
- c) il consuntivo delle spese relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione.

3. L'Assemblea vigila sul corretto rispetto delle norme contenute nella presente convenzione.

Articolo 6 - Spese di funzionamento

1. Le spese relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione sono sostenute dai Comuni convenzionati con un contributo annuo determinato per ciascun Comune per l'anno 2011 nella misura seguente:

Comuni	
fino a 3.000	€ 930,00
da 3.001 a 5.000	€ 1.200,00
da 5.001 a 7.500	€ 2.320,00
da 7.501 a 10.000	€ 2.970,00
da 10.001 a 20.000	€ 4.320,00
oltre 20.000	€ 6.500,00

2. Per gli anni successivi la misura sarà determinata dall'Assemblea dei Sindaci in relazione al consuntivo dell'anno precedente.

3. Le quote di cui ai precedenti commi vanno versate in due rate, la prima entro 45 giorni dall'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e la seconda entro il 30 settembre di ogni anno, al Centro Studi che le riscuote per conto del Nucleo di valutazione.

4. La gestione associata del servizio, pur inserita nel bilancio del Centro Studi, sarà contabilizzata separatamente e di essa il presidente ne renderà conto all'Assemblea dei Sindaci convenzionati.

Articolo 7 - Regolamento interno

1. Il Nucleo di Valutazione all'atto dell'insediamento nomina nel suo seno il Presidente e si dota di un regolamento interno di funzionamento, che deve essere adeguatamente pubblicizzato all'interno di ogni ente, al fine anche di rendere trasparente la sua attività.

Articolo 8 - Durata

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune, comunque, potrà recedere dalla medesima, in qualsiasi momento, mediante raccomandata A.R. da inviare al Centro Studi, con preavviso di almeno sei mesi.

Per il Centro Studi Amministrativi
della Marca Trevigiana
Il Presidente

Per il Comune di Teglio Veneto
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo-Contabile

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
TAMAI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLESEL MAURO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Li _____

IL funzionario Incaricato
ROSSI QUERIN LUCIA

ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 24-11-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
POLESEL MAURO